

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE/UNITA' FUNZIONALE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Affidamento Incarichi
Contenuto	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE START ART. 50 CO. 1 LETT. B DEL D. LGS. 36/2023 DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE PREDITTIVA 24/7 CONNECTED SERVICES PER L'ASCENSORE DI LARCiano, VIA G. MATTEOTTI, 282. PROCEDURA START NR. 008711/2026. CIG: BAE71FE28B.

Ufficio/Struttura	AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA
Resp. Ufficio/Struttura	NATALI GIOVANNI
Resp. del procedimento	NATALI GIOVANNI
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
1.481,39	Manutenzione attrezzature servizi sociali	3B0302	2026
1.884,00	Manutenzione attrezzature servizi sociali	3B0302	2027
1.884,00	Manutenzione attrezzature servizi sociali	3B0302	2028

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	12	Allegato A - Contratto di manutenzione predittiva 24/7



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

IL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10.12.2010 "Approvazione regolamento di contabilità della SdS Valdinievole";

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25/05/2011 "Regolamento di Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione";

Vista la determina n. 250 del 29.12.2011 di approvazione dei disciplinari delle strutture organizzative relativamente all'Unità Funzionale Integrazione Socio-Sanitaria;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "Governance Territoriale dell'Azienda Usl Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019" per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio – sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza, Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 9 del 08.09.2022 "Regolamento di organizzazione della società della Salute della Valdinievole che modifica e integra la delibera della G.E. n. 8 del 29/03/2022. Modifica ed integrazioni";

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci nr. 5 del 26.02.2026 avente per oggetto: "Recepimento delibera Conferenza Aziendale dei Sindaci n. 3 del 24/10/2025 e approvazione relativo "Accordo per la gestione diretta e unitaria tra l'azienda Usl TC e le SdS, previsto dall'art. 71 bis l.r.t. 40/2005 e ss.mm.i.. Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione";

Vista la determina n. 31 del 30.12.2022 avente per oggetto: "Proroga del contratto a tempo determinato nr. 1 dirigente a TD della struttura semplice dell'area funzionale tecnico amministrativa della SdS Valdinievole";

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 6 del 07.08.2025 avente per oggetto: "Bilancio preventivo economico 2025 e pluriennale 2025 - 2027 e Piano Programma 2025. Approvazione";

Dato atto che:

- il Comune di Larciano, in sincronia con la Società della Salute Valdinievole ha iniziato un percorso per la costruzione di un insediamento a disposizione delle persone con difficoltà per l'intero bacino dei comuni della Valdinievole: il Comune di Larciano si pone solamente come ente attuatore in quanto la gestione passerà alla SdS una volta ultimato l'intervento edilizio;

- l'attuazione dell'intervento si concretizza con la realizzazione di un edificio con criteri di sostenibilità, su un'area nelle disponibilità dell'Amministrazione Comunale appartenenti al lascito Mazzei Rivalta, previo intervento di demolizione parziale di un fabbricato in precarie condizioni di stabilità con relativo consolidamento della parte rimanenti; - dal punto di vista normativo, per l'intervento ad uso residenziale, si è fatto riferimento al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 gennaio 2018 n. 2/R e al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 marzo 2021, n. 12/R e relativi Allegati. La porzione dell'edificio ad uso residenziale risponde all'allegato B del DPGRT 2/R 2018 come Appartamenti per il "Durante e Dopo di noi". Struttura residenziale continuativa, a bassa intensità assistenziale, finalizzata alla coabitazione nonché a favorire l'autonomia di persone disabili.

Considerato che, alla luce degli atti sopra richiamati, gli Enti interessati hanno espresso la volontà di stipulare un contratto di comodato ad uso gratuito quarantennale per l'espletamento da parte della Società della Salute della Valdinievole della gestione diretta delle funzioni sociali ad essa attribuite;

Viste:

- la delibera della Giunta Esecutiva SdS n. 2 del 19.01.2015 avente per oggetto: "Intervento su immobile denominato ex Casa Mazzei – Rivalta ubicato nel Comune di Larciano da destinare a servizi per persone con disabilità. Approvazione progetto e trasmissione alla Regione Toscana per finanziamento" che prevede un co-finanziamento pari al 50% (euro 350.000) del costo complessivo della ristrutturazione dell'immobile;
- la delibera dell'Assemblea dei Soci SdS n. 6 del 23.02.2015 avente per oggetto: "Delibera della Giunta SdS n. 2/2015 "Intervento su immobile denominato ex Casa Mazzei – Rivalta ubicato nel Comune di Larciano da destinare a servizi per persone con disabilità. Approvazione progetto e trasmissione alla Regione Toscana per finanziamento". Presa d'atto e approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci della SdS";
- la deliberazione della Giunta del Comune di Larciano n. 10 del 31.01.2015 avente per oggetto: "Intervento su immobile denominato ex Casa Mazzei Rivalta ubicato nel Comune di Larciano da destinare a servizi per persone con disabilità. Atto ricognitivo. Orientamenti ed indirizzi";
- la deliberazione della Giunta Esecutiva della SdS Valdinievole nr. 18 del 22.06.2016 avente per oggetto: "Lascito Mazzei. Erogazione del contributo in conto capitale per la realizzazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Concessione", ove si riconosce al Comune di Larciano un importo non superiore a quello risultante dalle notule presentate per la progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione del I° e II° stralcio relativamente all'intervento su immobile denominato Ex Casa Mazzei Rivalta, ubicato nel Comune di Larciano da destinare a servizi per persone con disabilità;

Considerato che, come da progetto approvato dal Comune di Larciano, la ditta KONE Spa, con sede in Pero (MI), Via Figino n. 41, ho provveduto ad installare un ascensore interno all'immobile per il collegamento dei vari piani dell'edificio;

Considerato che:

- che l'impianto sopra citato, per garantire la sicurezza degli utenti, necessita di operazioni di controllo periodiche e di manutenzione preventiva al fine di garantire la prevenzione dei guasti e il mantenimento nel tempo delle prestazioni nonché di un servizio di assistenza 24 ore su 24, 7 giorno su 7, attivabile direttamente dalla cabina in caso di guasti con passeggeri intrappolati all'interno;
- che tale servizio è effettuato direttamente dalla ditta installatrice dell'impianto KONE SPA e comprende la manutenzione modulare KONE, il servizio assistenza cliente (attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7), comunicazione bidirezionale tramite SIM card (traffico voce e dati) e assistenza organismi di certificazione notificato, come meglio specificato nel Contratto di Manutenzione predittiva 24/7 Connected Services (Allegato A)
- che l'importo annuale del servizio di manutenzione come sopra indicato e meglio specificato nell'Allegato A è di € 1.884,00, oltre IVA (comprensivo dell'acquisto del dispositivo per la comunicazione bidirezionale);

- è opportuno procedere all'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dell'impianto alla ditta KONE Spa, con sede in Pero (MI), Via Figino n.41, in quanto ditta installatrice dell'impianto stesso e specializzata nei servizi di manutenzione ascensori;

Richiamato il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 pubblicato sulla G.U. Supplemento Ordinario n.12/L, Serie Generale n.77, del 31.03.2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici." efficace a partire dalla data del 01.07.2023;

Appurato che:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: o b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- viene comunque disposto in favore di un soggetto in possesso di competenze professionali e peculiarità idonee all'esecuzione della prestazione contrattuale oggetto del presente atto, con possibilità di effettuare le prestazioni richieste secondo le caratteristiche qualitative attese;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Dato atto che:

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55, non si applicano i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto D. Lgs. n. 36/2023;
- che ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Rilevato preliminarmente, come il servizio in oggetto non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria e inferiore a Euro 140.000,00, per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D. Lgs. 36/2023;

Visto l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Dato atto che in relazione ai riferimenti normativi sopra indicati ed in ragione della specificità del servizio richiesto, il RUP ha individuato per l'affidamento del servizio in oggetto l'operatore economico "Kone Spa" con sede legale in Pero (MI), via Figino, 41 – C.F. 05069070158 / P.IVA 12899760156, la cui procedura di affidamento è stata svolta attraverso la piattaforma elettronica START gara n. 008711/2026, preceduta da richiesta informale di offerta;

Richiamati:

- l'art. 17, che disciplina le fasi dell'affidamento e, al comma 2, in caso di affidamento diretto, prevede che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 15, che disciplina il responsabile unico del progetto (RUP), da nominare con il primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare, fra i soggetti indicati al comma 2 dello stesso articolo; in mancanza di nomina, le funzioni sono svolte dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento;
- l'art. 114, commi 7 e seguenti, ove si prevede che le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione per i contratti di servizi e forniture sono svolti, di norma, dal RUP, con l'eccezione dei servizi e forniture di particolare importanza per qualità o importo delle prestazioni;

Precisato, ai sensi dell'art. 17, c. 1, del codice e dell'art. 1, c. 2, dell'allegato II.1 al codice nonché dell'art. 192 del TUEL, che la Società della Salute della Valdinievole, in qualità di Ente attuatore titolare dell'intervento, individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte riportati nel seguito:

- a) **FINE DEL CONTRATTO:** il fine da perseguire è l'affidamento del servizio di manutenzione dell'ascensore sito in Larciano, via G. Matteotti, 282;
- b) **OGGETTO DEL CONTRATTO:** l'oggetto del contratto consiste nell'esecuzione del servizio di manutenzione dell'ascensore articolata in Servizi Essenziali (incluso la comunicazione bidirezionale tramite SIM card – traffico voce e dati), servizi relativi a riparazioni e chiamate, servizi relativi alle prestazioni, servizi a valore aggiunto & servizi digitali e servizi informativi;
- c) **FORMA E DURATA DEL CONTRATTO:** il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio in modalità elettronica e decorrerà dalla data di stipula dello stesso per n. 48 mesi;
- d) **IMPORTO DEL CONTRATTO:** è di € 7.536,00 oltre Iva al 22%;
- e) **MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE:** la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto, la cui procedura è stata svolta in modalità interamente telematica sulla piattaforma elettronica Start (gara n. 008711/2026);
- f) **CLAUSOLE ESSENZIALI:** le clausole ritenute essenziali sono quelle previste nella richiesta di preventivo trasmessa e nella richiesta di offerta economica caricata sulla Piattaforma Start;

Dato atto che:

- in data 06.03.2026 si è proceduto a richiedere, attraverso il sistema telematico denominato START, messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, alla "Kone Spa" con sede legale in Pero (MI), via Figino, 41 – C.F. 05069070158 / P.IVA 12899760156 la loro migliore offerta per l'affidamento diretto della prestazione in oggetto – N. gara 008711/2026;
- l'operatore economico ha risposto con esito positivo alla procedura diretta, presentando nei termini stabiliti la propria offerta economica e pertanto si è resa disponibile alla prestazione richiesta;
- l'offerta presentata risulta articolata secondo quanto dettagliato nella richiesta di preventivo informale sopra richiamato;

Dato atto che l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante;

Tenuto conto che l'Operatore Economico ha caricato sulla Piattaforma START modello di D.G.U.E. dichiarando l'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e ss. D. Lgs. 36/2023 e la dichiarazione sulla Tracciabilità dei Pagamenti;

Preso atto che è stato verificato il Fascicolo Virtuale Elettronico (FVOE) dell'operatore economico;

Ritenuto, quindi, di assumere gli impegni di spesa (per il periodo decorrente dal 19.03.2026 per 48 mesi) a favore del suddetto Operatore Economico, per l'importo di € 7.536,00 oltre IVA 22% per € 1.657,92, per un totale complessivo di € 9.193,92, sul codice conto n. 3B0302;

Visto il contratto di manutenzione denominato KONE Care, allegato A al presente atto, avente durata quadriennale;

Rilevato che è necessario procedere anche all'installazione di un dispositivo GSM per poter attivare il dispositivo bidirezionale dotato di scheda SIM inclusa nel contratto di manutenzione di cui all'allegato A (Servizio KRMS);

Ritenuto opportuno procedere al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'impianto in questione come evidenziato nei punti precedenti;

Preso atto che il CIG rilasciato da ANAC è BAE71FE28B;

Preso atto della normativa contenuta nell'art. 2, comma 9, della Legge n. 286 del 24.11.2006, di conversione del Decreto Legge n. 262/2006, in tema di pagamenti superiori ad Euro 10.000,00, considerato che il presente provvedimento non necessita del nulla-osta rilasciato dal competente Ente;

Dato atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto di quanto disposto dall'art. 16 e 16/bis della Legge n. 2 del 28.01.2009 di conversione del Decreto Legge anticrisi n. 185/2008 (DURC) e riscontrata la regolarità contributiva;

Ricordato l'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190 del 23.12.2014, secondo cui, ai fini dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment) compete ai cessionari o committenti il versamento dell'Iva, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura nel bilancio economico anno 2026 nel conto di contabilità generale 3B0302 per Euro 7.536,00 (oltre IVA);

Visto che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giovanni Natali, per il quale non sussistono conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis, Legge n. 241/1990 introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis, "Società della salute: finalità e funzioni", della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 "Consorzi" del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza", comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Considerato che il presente atto necessita del parere contabile;

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di approvare il Contratto di Manutenzione predittiva 24/7 Connected Services, allegato A, al presente atto;

3. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2023 e ss.mm., tramite il sistema telematico di acquisti START, procedura n° 008711/2026, alla società KONE SPA, con sede legale in Pero (MI) Via Figino 41, P.I. 12899760156, il servizio assistenza cliente (attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7), comunicazione bidirezionale tramite SIM card (traffico voce e dati) e assistenza organismi di certificazione notificato, come meglio specificato nel Contratto di Manutenzione predittiva 24/7 Connected Services (Allegato A), per un periodo di 4 anni a partire dal 19.03.2026, per un importo annuale pari ad € 1.884,00, oltre Iva se dovuta, (comprensivo dell'acquisto del dispositivo per la comunicazione bidirezionale) relativo all'ascensore installato presso l'immobile, dato in comodato alla Società della Salute dalle Valdinievole, sito in Larciano (PT), via G. Matteotti, 282;
4. di impegnare la suddetta spesa sul conto n. 3B0302 autorizzazione 125/2026 annualità 2026 per €. 1.481,39 oltre IVA e per restante somma pari ad €. 1.884,00 (oltre iva) sul bilancio preventivo economico pluriennale 2026 – 2028 annualità 2027 e 2028 che presenta la necessaria disponibilità, rimandando ad un successivo atto gli impegni per anni successivi;
5. di dare atto che il codice CIG da indicare sul mandato di pagamento è il n. BAE71FE28B, rilasciato dall'ANAC;
6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n.69;
7. di trasmettere il presente provvedimento a:
- alla ditta KONE Spa

Il Responsabile A.F. Tecnico Amministrativa
Dott. Giovanni Natali